

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 55/22/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, riuniti per connessione, la CMS Chimedi Marcheting Services srl, in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa dal dr. Carlo Perrucchini e dall'Avo Enrico Allegro, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate DPI Milano n° Omissis per l'anno d'imposta 2004, e avviso Omissis anno 2005 ai fini Ires e Irap.

Con gli avvisi de quo, l'ufficio per l'anno 2004 procedeva al recupero e tassazione, ai sensi dell'art 110, comma 10 e 11 DPR 917/1986, dell'importo di €8.866.049,91 relativo a spese ed oneri con soggetti residenti in territori con regime fiscale privilegiato non deducibili, il citato importo in dettaglio si riferisce

Anno 2004

- 1) Chemex Corporation - Seychelles € 8.311.023, 22
- 2) Petroleum Products Resources s. a. - Isole Vergini € 399.026, 69
- 3) Chempetrol Overseas Limited - Malta € 156.000, 00

Per l'anno 2005 l'importo complessivo di €3.705.635,65, in dettaglio.

- 1) Chemex Corporation - Seychelles €1.109.986, 93
- 2) Petroleum Products Resources s.a. - Isole Vergini € 2.593.848,72
- 3) Miliko Enterprise Solution s.a. - Svizzera €1.800, 00.

La ricorrente contesta l'accertamento ed eccepisce; per l'anno 2004.

- 1) Nullità dell'accertamento perché emanato prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 110 comma 11 del Tuir
- 2) Erronea inclusione di Malta tra gli stati e i territori di cui all'art. 110 comma 11 Tuir.

Per l'anno 2005, errata inclusione della Svizzera tra gli stati e i territori di cui all'art. 110 comma 11 Tuir.

Per entrambe le annualità 2004 e 2005, eccepisce e ribadisce la concreta esecuzione delle operazioni intercorse in particolare per l'anno 2004, con le società Chempetrol Overseas Limited per l'acquisto di polietilene, Petroleum Products Resources s.à. per l'acquisto di acido adipico e Chemex Corporation per l'acquisto di benzene e di glicole.

Per l'anno 2005; con le società Chemex Corporation e Petroleum Products Resources s.a. per l'acquisto di benzene.

A sostegno, delle prime doglianze la ricorrente ha prodotto copia delle fatture di vendita, dei Surveyor Report, delle bill of lading delle bolle di importazione, dei certificati di origine, degli ordini di acquisto, delle lettere di credito e dei pagamenti effettuati, nonché dei numerosi certificati di analisi relativi alla merce acquistata.

Con riferimento all'effettivo interesse economico, la ricorrente ha comprato sul venduto, dimostrando un significativo margine di guadagno, frutto di una esperienza trentennale.

Sottolinea (par. 7 ric. anno 2005) di aver acquistato a prezzi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle quotazioni ufficiali di mercato in relazione alla quotazione ufficiale prodotti petrolchimici "Platts"

Deduce e documenta che, per l'anno 2003, la sezione 23, di questa C.T.P. Sent. 186/23/10 ha accolto il ricorso relativo alla pretesa indeducibilità di spese ed oneri con soggetti residenti in territori con regime fiscale privilegiato, più precisamente nella citata sentenza i giudici hanno dato piena soddisfazione alle ragioni della GMS (ricorrente) rilevando che, provenendo la merce da paesi europei, i rapporti economico finanziari con i fornitori e poi con gli acquirenti, sono avvenuti in paesi estranei alla c.d. black list e ciò porta ad escludere la applicazione della normativa di riferimento in tema di costi da paesi c. d. black list;

- Che lo svolgimento di una attività prevalentemente commerciale effettiva delle imprese estere risulta confermata dalla circostanza che la fornitura in discussione sono state realmente effettuate.

Eccepisce ancora, illegittima applicazione ed interpretazione di legge in relazione all'art.110 Tuir; in quanto la ricorrente avrebbe in primo luogo omesso di indicare separatamente nel mod. unico SC/2006 le spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regimi fiscali privilegiati. Operazioni da inserire ai rigli RF34 e RF35.

In secondo luogo, l'ente impositore assume infondatamente che in relazione agli acquisti da imprese estere domiciliati in stati e territori non appartenenti all'unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, e che le motivazioni esposte sono state sufficientemente idonee a dimostrare l'interesse economico all'esecuzione delle suddette transazioni con fornitori residenti in territori con regime fiscale privilegiato.

La ricorrente cita la norma che assume violata, ed in particolare deduce e sottolinea; che è indubbio infatti che le operazioni commerciali sono state regolarmente effettuate e che le imprese straniere, svolgono effettivamente un'attività commerciale

Rileva ancora un omesso esame da parte dell'ufficio dalla documentazione fornita. Ribadisce ancora sull'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione.

Ritiene illegittime le sanzioni irrogate e conclude per l'annullamento degli avvisi impugnati con vittoria di spese.

All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

I difensori della ricorrente si riportano ai ricorsi, alle memorie ed alla documentazione prodotta insistono per l'accoglimento dei ricorsi con vittoria di spese.

La rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi degli accertamenti ed alla propria costituzione, insiste per la conferma degli avvisi con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti osserva quanto segue.

Non risulta fondata la prima censura, dedotta dalla ricorrente, il p.v.c. è stato redatto in data 22/09/2009, e la stessa ricorrente entro il termine di 90 giorni produceva documentazione in data 10/12/2009 e 21/12/2009.

La parte ha provveduto a fornire all'ufficio tutte le proprie considerazioni sull'argomento, detto comportamento ha permesso alla stessa di raggiungere la tutela prevista dal comma 11 seconda parte art.] 0 DPR 917186, l'ufficio, evidentemente non ha ritenuto le argomentazioni e prove fornite dal contribuente idonee, ha proceduto ad emettere gli avvisi di accertamento, avendo riscontrato gravi irregolarità a fronte di operazioni intercorse, tra la ricorrente e soggetti residenti in paradisi fiscali.

Per l'anno 2004, l'importo di €156.000, 00, relativo alla fattura Chemepetrol Overseas Limited è stato riconosciuto deducibile dall'ufficio che ha provveduto alla rettifica, conseguentemente per tale importo è venuta meno la materia del contendere. Nel resto gli accertamenti risultano fondati e vanno confermati.

Il comma 10 art. 110 DPR 917/1986 così dispone.

"Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168 bis. tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in stati dell'unione europea o dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto".

Segue il comma 11.

"Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".

Dai motivi dedotti dalla ricorrente così risulta.

Ribadisce la stessa, di avere acquistato i prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle quotazioni ufficiali di mercato; che la merce proviene da paesi europei (Romania e Georgia) e solo apparentemente facenti capo a società di stati iscritti nella c.d. black list. Trattasi della Chemex Corporation delle Isole Seychelles e della Petroleum Products Resources s. a. delle Isole Vergini Britanniche.

I pagamenti relativi a ciascuna fornitura, sono avvenuti banca su banca e destinati a richiesta del fornitore su istituto di credito dello stato di provenienza; a ciascuna operazione di importazione corrisponde l'avvenuta cessione al cliente da parte della società ricorrente.

In estrema sintesi è dimostrato che i rapporti economico finanziari con i fornitori sono avvenuti in Europa scrive ancora la ricorrente;

Che poi i fornitori stessi abbiano ritenuto, ma in violazione di quei sistemi fiscali e non certo di quello italiano, di avere a disposizione una (o più) società "off. shore", è circostanza estranea ed indifferente alla società italiana e all'erario italiano.

È di tutta evidenza e lo scrive la stessa ricorrente di violazione al sistema fiscale europeo. Alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente, in atti non vi è prova certa che le società con sede in paesi con fiscalità privilegiata svolgano prevalentemente una attività commerciale effettiva.

È da rilevare che le doglianze dedotte con l'ampia documentazione prodotta, non hanno fugato la convinzione che le società (black list) rivestissero una mera funzione cartacea, priva di vera attività e interesse economico.

Nessun rapporto commerciale o economico risulta intrapreso tra le società estere aventi regimi fiscali privilegiati.

Nessuna esposizione è stata riportata nel modello unico per le annualità in esame da parte della ricorrente per costi, la ricorrente ha esposto o rappresentato costi e/o operazioni con paesi black list.

Non si comprende la funzione delle citate società se non quella di comodo fittizia, circostanza ben conosciuta della ricorrente avendo ricevuto le fatture e i documenti contabili.

In presenza di tali fatti ed elementi la ricorrente ne ha solo svalutato la rilevanza.

È parere del collegio che l'interposizione delle società con fiscalità privilegiata ha favorito (come dedotto dalla ricorrente di avere acquistato a prezzi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle quotazioni di mercato) di acquistare a prezzi più bassi con alterazione a proprio favore del libero mercato, avvantaggiandosi conseguentemente.

Mancando i requisiti di certezza sulle società con fiscalità privilegiata, che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva e che manca del tutto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, nessun rapporto commerciale o economico se non quello "cartolare" risulta intrapreso, tra la ricorrente e le società estere con sede in paesi a fiscalità privilegiata mancando i requisiti previsti dal comma 11 art. 10 DPR 917/86, si confermano gli accertamenti impugnati.

Infine, il collegio, non può fare a meno di rilevare che tutte le fatture emesse dalla società con fiscalità privilegiata rientrano nella fattispecie "fatturazione di operazioni soggettivamente resistenti"

La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e dell'altro la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditte diverse da quella figurante sulle fatture, circostanza non indifferente dal momento che le fatture in esame risultano emesse da soggetti aventi sede in paesi con fiscalità privilegiata. In tema di fatture soggettivamente inesistenti in materia di Iva il giudice di legittimità in via consolidata ha statuito: "l'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non è riconducibile alla fattispecie, prevista dal DPR 26/10/72 n°633 art. 41 comma 3 dell'emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte né a quella prevista dall'art.21, comma 2 n° 1, del medesimo DPR, di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione, ma va qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev'essere versata la relativa imposta, ai sensi dell'art. 21 cit. non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte riguardante l'operazione fatturata (Cass. sent. n° 5179/07 - 29467/08 - 17377/09 - 17378/09).

Si confermano le sanzioni irrogate.

Visto l'art. 15 DLgs 546/92 condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 18.000,00.

P.Q.M.

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 18.000, 00.